

Codice A17070

D.D. 18 marzo 2015, n. 140

D.G.R. n. 38-4016 del 11 giugno 2012. Dlsg. 61/2010 , art.6, comma 8 . Elenco regionale delle menzioni "VIGNA". Approvazione delle modalita' di gestione della richiesta di inserimento nell'elenco regionale delle menzioni "vigna", ai fini della rivendicazione delle uve destinate alla produzione di vini a denominazione d'origine.

Visto il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell’art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”, in particolare all’articolo 12 , in cui si stabilisce che lo schedario viticolo è gestito dalle Regioni sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale e che individua nello stesso schedario lo strumento di gestione delle superfici vitate idonee a produrre vini a denominazioni di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita (di seguito DO).

Visto che lo stesso Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 all’art.6, comma 8 che definisce che: “La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 14 ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l'inizio della campagna vendemmiale 2011/2012.”

Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito DM) 16 dicembre 2010, applicativo del D. lgs. n. 61/2010, che stabilisce a livello nazionale le disposizioni applicative relative alla gestione del potenziale viticolo, al fine di aggiornare lo schedario viticolo, nonché le disposizioni per l’iscrizione nello stesso dei vigneti a DO, fissando in particolare che siano le Regioni a definire le procedure amministrative e le relative procedure informatiche in accordo con AGEA coordinamento.

Visto l’art. 28 della LR n. 14/2006, con cui è stata istituita l’Anagrafe agricola del Piemonte di seguito Anagrafe.

Considerato che l’Anagrafe agricola ed il fascicolo aziendale sono strumenti indispensabili per la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi attivati, nonché probanti per il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura.

Considerato che lo schedario viticolo comprende tra le altre, l’insieme delle superfici vitate iscritte con l’idoneità tecnico produttiva a produrre vini a denominazione di origine ed è parte integrante dell’ Anagrafe agricola del Piemonte.

Considerato che tra le informazioni di carattere tecnico ed agronomico, contenute nello schedario viticolo e riferite alla singola unità vitata, oltre all’idoneità tecnico produttiva ai fini della rivendicazione della produzione delle relative DO produrre vini a denominazione di origine è prevista l’eventuale indicazione della menzione vigna.

Tenuto conto che la Regione Piemonte con determinazioni dirigenziali n. 646 del 30.6.2011 e n. 784 del 1.8.2011 ha definito le linee guida per la costituzione e l’aggiornamento dell’elenco delle menzioni vigna, definendo in particolare le prime indicazioni operative per la presentazione delle richieste, in formato cartaceo, di inserimento in tale elenco da parte delle aziende.

Preso atto che dalla sua costituzione si è reso necessario aggiornare tale elenco con determinazioni dirigenziali sulla base delle richieste di inserimento pervenute da parte dei conduttori di superfici vitate .

Tenuto conto che le menzioni vigna, una volta inserite nell'elenco regionale, sono state registrate nel SIAP (Sistema Informativo Agricolo Piemontese) aggiornando di conseguenza l'idoneità delle relative superfici vitate presenti a schedario per consentirne la rivendicazione annuale nella dichiarazione di vendemmia e produzione.

Considerata inoltre l'opportunità di prevedere per la richiesta di inserimento nell'elenco regionale delle menzioni "vigna" un'apposita procedura informatica analogamente a quanto è previsto per ogni altra richiesta di aggiornamento dello schedario viticolo, nel rispetto di quanto disposto con DGR del 31 marzo 2014, n. 45-7347, definendo nel contempo un modello di richiesta disponibile sul SIAP .

Ritenuto, per quanto sopra, di sostituire con il presente atto le linee guida di aggiornamento dell'elenco regionale con le modalità di gestione della richiesta di inserimento nell'elenco regionale delle menzioni "vigna", ai fini della rivendicazione delle uve destinate alla produzione di vini a denominazione d'origine; tali modalità sono allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
visto gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23.

determina

1. di approvare le modalità di gestione della richiesta di inserimento nell'elenco regionale delle menzioni "vigna", ai fini della rivendicazione delle uve destinate alla produzione di vini a denominazione d'origine che sostituiscono integralmente i contenuti delle DD. n. 646 del 30.6.2011 e n. 784 del 1.8.2011. Tali modalità sono allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto del modello di richiesta di inserimento nell'elenco regionale delle menzioni "vigna", disponibile sul SIAP.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Gualtiero Freiburger

Allegato

ELENCO REGIONALE DELLA MENZIONE “VIGNA”- Modalità di gestione della richiesta di inserimento

1. Premessa

Con la presente vengono definite le modalità di aggiornamento dell'elenco regionale delle menzioni vigna, costituito sulla base delle linee guida approvate con determinazioni dirigenziali n. 646 del 30.6.2011 e n. 784 del 1.8.2011.

2. Definizioni

La definizione contenuta nel D.lgs 61/2010 consente di usare - nella presentazione e nella designazione dei vini a DOP - come menzione “vigna”:

- a) il toponimo;
- b) il nome tradizionale

referibili alla superficie vitata dalla quale si ottengono le uve che, coltivate e vinificate secondo le specifiche indicazioni contenute nei relativi disciplinari di produzione, ma in ogni caso vinificate separatamente, generano un vino a DOP che si fregia appunto di tale menzione.

Il toponimo

Con toponimo si intende il nome proprio del luogo, come desumibile da documentazione cartografica ufficiale. La complessità di applicazione di questo nome nasce dal fatto che quasi sempre il toponimo non ha dei confini topografici o cartografici precisi. E' evidente che un toponimo non è (in generale e considerando la frammentazione fondiaria regionale) attribuibile ad una sola azienda, ma può essere utilizzato da più produttori e per più vini a DOP.

Per evitare confusioni nel consumatore, per lo stesso vino a DOP, il toponimo che è già utilizzato per denominare una menzione geografica elencata nel relativo disciplinare di produzione, non può essere utilizzato anche per la menzione “vigna”.

Il nome tradizionale

Con nome tradizionale si intende il nome utilizzato continuativamente da una o più aziende da almeno 5 anni¹. Un primo aspetto da considerare è l'uso continuativo² che dimostra appunto una consuetudine d'uso e di riconoscibilità del prodotto mantenuta nel

¹ il Reg. CE n. 607/2009, art. 35, par. 2, definisce “tradizionale” un uso sul mercato comunitario attestato da un periodo di tempo stabilito in 5 anni.

² L'uso continuativo non deve essere necessariamente annuale. Infatti, p.es., essendo la “vigna” un prodotto di qualità superiore è possibile che in annate sfavorevoli non sia rivendicata.

tempo. Un secondo aspetto è quello della durata minima che attribuisca al prodotto la caratteristica di “tradizionale”.

3. Modalità di compilazione e presentazione della richiesta di inserimento nell'elenco regionale vigna tramite il SIAP.

Il produttore che intende richiedere l'iscrizione allo schedario viticolo della menzione vigna e di contestuale inserimento nel relativo elenco regionale, presenta la “dichiarazione di inserimento menzione vigna”, utilizzando la procedura informatizzata di compilazione predisposta dalla Regione Piemonte sull'applicativo “estirpazione e impianto vigneti” nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (di seguito SIAP), accessibile attraverso la sezione Sistema Piemonte al seguente indirizzo:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/345-estirpazione-e-impianto-vigneti-2>

La procedura di compilazione e di presentazione è la seguente :

“bozza”:in questo stato la dichiarazione viene compilata e può essere modificata; completata la fase di compilazione della dichiarazione si effettua la “stampa definitiva”,

“stampa definitiva”:la dichiarazione stampata deve essere controllata da parte del richiedente e trasmessa per mezzo della procedura informatica,

“trasmessa a P.A”: la dichiarazione deve essere trasmessa telematicamente a P.A.

Si completa la fase di presentazione della dichiarazione (la stampa della dichiarazione non è prova di presentazione della stessa) esclusivamente con la sua trasmissione per mezzo della procedura informatica.

Per il produttore che si avvale dell'assistenza del CAA la stampa della dichiarazione, successiva alla trasmissione, debitamente firmata e completa degli allegati richiesti, va archiviata dal CAA nel relativo fascicolo.

Il produttore che non si avvale dell'assistenza del CAA deve inviare al Settore competente in materia della Direzione Agricoltura della Regione, successivamente alla trasmissione telematica, la stampa della dichiarazione, debitamente firmata e completa degli allegati richiesti.

4. Scadenze

La dichiarazione può essere presentata dal 16 gennaio al 30 giugno di ogni anno.

Come data di presentazione fa fede la data di trasmissione telematica sul portale SIAP.

5. Documentazione

Nella dichiarazione va indicato se si tratta di menzione riferita ad un toponimo o a un nome tradizionale.

Nel caso di “TOPONIMO” va allegata la documentazione cartografica, desunta da cartografia ufficiale. Tra le fonti cartografiche ufficiali si ricorda la Carta tecnica regionale, consultabile utilizzando il servizio Agricat – Servizi GIS agricoltura raggiungibile, sul sito regionale Agricoltura, all'indirizzo :

http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/viticultura/elenco.htm

dalla voce “mappa interattiva” presente a fianco di ogni disciplinare di produzione alla pagina “Denominazioni di origine e georeferenziazione”.

Nel caso di “NOME TRADIZIONALE” vanno allegati documenti commerciali, promozionali o etichette che possano dimostrarne l’utilizzo continuativo da parte dell’azienda per almeno 5 anni.

6. Verifica

Il Settore competente per materia della Direzione Agricoltura della Regione, verifica la dichiarazione e, in caso di esito positivo, la menzione viene registrata nello schedario viticolo, aggiornando le unità vitate con l’indicazione del toponimo o nome tradizionale richiesto.

7. Aggiornamento dell'elenco regionale delle menzioni Vigna

Sulla base delle menzioni vigna registrate, il Settore competente della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte estrae dallo schedario viticolo l’elenco regionale aggiornato delle menzioni vigna, approvandolo con proprio atto ogni anno entro il 1° settembre per consentire la presentazione della dichiarazione di vendemmia produzione e rivendicazione. Tale elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Piemonte.